

NORMATIVA PER L'ACCESSO ALLA RETE INTERNET
PER LE ORGANIZZAZIONI STUDENTESCHE
DELL'UNIVERSITA` DEGLI STUDI DI FIRENZE

Art. 1

Viene concesso alle organizzazioni degli studenti ufficialmente riconosciute dall'Ateneo fiorentino l'accesso alla rete Internet (di seguito indicato come Servizio) da parte del Centro Servizi Informatici dell'Ateneo Fiorentino (di seguito indicato come CSIAF).

Art. 2

L'accesso al Servizio è assicurato compatibilmente con le potenzialità delle attrezzature disponibili.

Art. 3

Il Servizio ha una durata massima di 12 mesi, e deve comunque terminare entro il 1° novembre successivo alla data di stipula. Il Servizio può essere rinnovato per ulteriori 12 mesi su esplicita richiesta dell'interessato prima della data di scadenza.
In caso di mancato rinnovo l'accesso al Servizio sarà disattivato.

Art. 4

Gli utenti possono manifestare liberamente il loro pensiero nel rispetto dei diritti degli altri utenti e dei terzi.

Consapevoli delle potenzialità offerte dagli strumenti informatici e telematici, gli utenti si impegnano a non commettere abusi e reati.

In particolare si ricordano:

- D.lgs.vo 30.6.2003 n.196 (recante il Codice in materia di protezione dei dati personali)
- R.D. 22.4.1941 n. 633, D.Lgs. 29.12.1992 n. 518, D. Lgs. 9.4.2003 n. 68, L. 21.5.2004 n. 72 (tutela del diritto di autore);
- L. 23.12.1993 n. 547 (reati legati all'informatica - modifiche al Codice penale);
- Regolamento di attuazione del Codice di Protezione dei Dati Personali in possesso dell'Università degli Studi di Firenze.

Si ricorda inoltre che l'accesso ad Internet avviene tramite la rete del GARR (Gestione Ampliamento Rete Ricerca) e che pertanto l'utilizzo è limitato alle attività istituzionali dell'Università e della organizzazione studentesca stessa.

Si ricordano infine le regole di buon comportamento che vanno sotto il nome di "Acceptable Use Policy (AUP)" della rete GARR. ed in particolare sulla rete GARR non sono ammesse le seguenti attività:

- fornire a soggetti non autorizzati all'accesso alla rete GARR il servizio di connettività di rete o altri servizi che la includono, quali la fornitura di servizi di housing, di hosting e simili, nonchè permettere il transito di dati e/o informazioni sulla rete GARR tra due soggetti entrambi non autorizzati all'accesso sulla rete GARR (third party routing);
- utilizzare servizi o risorse di rete, collegare apparecchiature o servizi o software alla rete, diffondere virus, hoaxes o altri programmi in un modo che danneggi, molesti o perturbi le attività di altre persone, utenti o i servizi disponibili sulla rete GARR e su quelle ad essa collegate;
- creare o trasmettere (se non per scopi di ricerca o comunque propriamente in modo controllato e legale) qualunque immagine, dato o altro materiale offensivo, diffamatorio, osceno, indecente, o che attenti alla dignità umana, specialmente se riguardante il sesso, la razza o il credo;
- trasmettere materiale commerciale e/o pubblicitario non richiesto ("spamming"), nonchè permettere che le proprie risorse siano utilizzate da terzi per questa attività;

- danneggiare, distruggere, cercare di accedere senza autorizzazione ai dati o violare la riservatezza di altri utenti, compresa l'intercettazione o la diffusione di parole di accesso (password) e chiavi crittografiche riservate;
- svolgere sulla rete GARR ogni altra attività vietata dalla Legge dello Stato, dalla normativa Internazionale, nonché dai regolamenti e dalle consuetudini ("Netiquette") di utilizzo delle reti e dei servizi di rete acceduti.

In caso di accertata inosservanza di queste norme di utilizzo della rete, gli Organismi Direttivi GARR prenderanno le opportune misure, necessarie al ripristino del corretto funzionamento della rete, compresa la sospensione temporanea o definitiva dell'accesso alla rete GARR stessa.

Art. 5

Le organizzazioni dovranno nominare un Responsabile per il Servizio.

Il Responsabile ottiene l'accesso al Servizio e si assume la totale responsabilità delle attività svolte tramite il Servizio stesso.

Inoltre il Responsabile si impegna a non consentire l'utilizzo del servizio ad utenti estranei all'organizzazione studentesca.

Art. 6

E' vietato:

- usare il Servizio in modo difforme dalle norme dettate dai responsabili della rete GARR; in particolare è vietata attività di propaganda politica ed attività commerciale;
- usare il Servizio in modo difforme da quanto previsto dalle leggi penali, civili e amministrative;
- usare il Servizio per conseguire l'accesso non autorizzato a risorse di rete interne od esterne all'Ateneo;
- usare il Servizio per commettere attività che violino la riservatezza di altri utenti o di terzi;
- usare il Servizio per attività che influenzino negativamente la regolare operatività della rete o ne restringano l'utilizzabilità e le prestazioni per gli altri utenti;
- usare il Servizio per attività che distruggano risorse (persone, capacità, elaboratori);
- usare il Servizio per attività che provochino trasferimenti non autorizzati di informazioni (software, basi dati, ecc.);
- cedere a terzi (gratuitamente o a pagamento) l'utilizzo del Servizio;
- usare l'anonimato.

In caso di abuso dell'utente, fatte salve le ulteriori conseguenze di natura penale, civile e amministrativa, può essere sospeso o cancellato l'accesso al servizio.

Art. 7

Lo CSIAF non è tenuto a fornire consulenza sulla configurazione delle apparecchiature a disposizione dell'Utente. Attività di supporto verrà erogata compatibilmente con gli impegni e le disponibilità di personale dello CSIAF.

Lo CSIAF non si ritiene responsabile di eventuali danni recati all'Utente a causa di guasti e/o malfunzionamenti degli apparati di gestione del servizio.